



Spett.le
Servizio Gestione Rifiuti
della Regione Abruzzo
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le
ARTA Abruzzo
Direzione Centrale – Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Spett.le
Direzione Distretto ARTA Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

S. Giovanni Teatino, 5 maggio 2020
prot. 4841/20 NIB

Oggetto: Procedimento di riesame/rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 10/10 del 4/8/2010 relativa alla discarica "Grasciano 2" – verifica planoaltimetrica discarica "Grasciano 2" – comunicazione relativa agli inclinometri a servizio della discarica "Grasciano 2"

Rif. Servizio Gestione Rifiuti: nota 22.04.20, n. 118089 e nota 23.04.20 n. 121515;

Rif. Area Tecnica Arta: nota 18.03.20, n. 13384; nota 10.04.20, n. 16361 e nota 22.04.20 n. 17566;

Rif. Distretto Teramo Arta: nota 15.04.20, n. 16685.

In data 3 marzo 2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi relativa al riesame/rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10/10 del 4 agosto 2010, volturata a questa società con atto n. DPC026/273 del 24 ottobre 2018.

I lavori della Conferenza si sono chiusi con l'impegno di predisporre il provvedimento finale dopo l'acquisizione dei pareri della Asl Teramo e dell'Arta Abruzzo : infatti, il rappresentante dell'Azienda Sanitaria ha recapitato in conferenza una comunicazione con la quale, adducendo l'impossibilità di presenziare, ha chiesto di accludere il proprio parere in momento successivo; il rappresentante dell'Arta, nella persona del direttore dell'Area Tecnica, pur prendendo parte alla Conferenza, si è analogamente riservato di formalizzare suo ulteriore parere entro il 20 marzo 2020.

Con nota del 18 marzo 2020, n. 13384, la direzione Area Tecnica dell'Arta ha però comunicato d'aver chiesto medio tempore una relazione istruttoria al Distretto Provinciale di Teramo della stessa Agenzia, rimasto assente alla Conferenza di Servizi.

Il Distretto avrebbe recapitato risposta in data 11 marzo 2020 (con nota n. 12523, non estesa a questa società, ma della quale sono stati riprodotti alcuni passaggi), attraverso la quale avrebbe



ribadito quanto già espresso nella riunione del “tavolo tecnico” del 4 luglio 2019, e cioè di non esser competente a scrutinare gli aspetti geotecnici.

Aggiungasi che con la citata direttoriale del 18 marzo 2020, anche l'Area Tecnica ha escluso la materia dalla sua sfera di competenza.

Il 15 aprile 2020 è pervenuta la nota n. 16685 del Distretto Arta della Provincia Teramo. Attinto da una comunicazione semplicemente relativa alla localizzazione ed al numero degli inclinometri a servizio della discarica, esso Distretto non ha riscontrato nel merito, ma, ribadita la propria incompetenza in materia geotecnica, ha precisato che i pareri relativi al riesame/rinnovo dell'autorizzazione sono rimessi alla competenza della sola Area Tecnica dell'Arta.

Più di recente, è pervenuta nota del 22 aprile 2020, n. 118089 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, con allegato detto parere ARTA, seppure reso in via non definitiva.

L'atto, privo di firma, è intitolato “Valutazione tecniche su documentazione presentata nell'ambito dell'istanza di riesame/rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 10/10 del 4/8/2010” ed, a dispetto della declinatoria di competenza, secondo la nota di accompagnamento del 10 aprile 2020, n. 16361, sarebbe stato cooredatto anche dal Distretto di Teramo dell'Arta.

Infine, con nota del 23 aprile 2020, n. 121515, il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ha trasmesso ulteriore “Relazione tecnica sulle verifiche planoaltimetriche riguardante la discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata Grasciano 2”, rimessa dall'Area Tecnica di ARTA Abruzzo.

* * * * *

Preliminarmente, nonostante le inattese invocazioni d'incompetenza, che stanno ingenerando più di una qualche incertezza di interlocuzione, si vuole manifestare sincero apprezzamento per l'impegno che viene profuso, anche in costanza della nota emergenza pandemica, al precipuo fine di disimpegnare con accuratezza le varie tematiche di cui si discorre e che in sostanza, constano di tre distinti aspetti.

Ci si riferisce:

1. al procedimento di riesame-rinnovo di cui all'art. 29-octies dell'art. del D.LGS 152/06, culminato nella Conferenza di Servizi sopra menzionata. Ad esso propriamente si riferiscono l'interlocutoria del 18 marzo 2020, n. 13384 e le richieste, anch'esse interlocutorie, accluse alla nota del 10 aprile 2020, n. 16361;
2. alla verifica planoaltimetrica funzionale all'avvio dell'esercizio della discarica, che si trova allegata alla nota del Servizio Gestione Rifiuti del 23 aprile 2020, n. 121515;
3. all'ubicazione di alcuni inclinometri aggiuntivi, comunicata con nota di questa società del 5 marzo 2020, n. 2792 e ad oggi non riscontrata nel merito.



Quanto alla prima tematica, occorre muovere dalla premessa che il procedimento di cui all'art. 29-octies del D.LGS. 152/06 è per legge esclusivamente finalizzato alla conferma o all'aggiornamento delle condizioni di esercizio.

Va precisato che nella specie non sussistono dati storici di gestione cui eventualmente connettere la conferma o l'aggiornamento delle condizioni in parola, che vanno tuttavia raffrontate alle MTD. La discarica denominata "Grasciano 2", infatti, non è mai entrata in funzione, essendo stata acquisita in corso di realizzazione, dopo il fallimento di CIRSU S.p.A., già titolare dell'impianto.

Ciò posto, per esigenze di organicità ci si adegnerà allo stesso ordine seguito dall'Area Tecnica Arta, che con dettagliato elenco ha ripercorso ogni aspetto del progetto sottoposto a riesame-rinnovo, altresì toccando le questioni relative alle altre due tematiche.

Devesi altresì premettere che le richieste di informativa avanzate dall'Arta attengono a fatti riscontrabili consultando i documenti del procedimento ex art. 29-octies del D.LGS 152/06, avendo formato oggetto di già espletata istruttoria.

Sicché, con la presente, non si introdurranno elementi nuovi, ma si cercherà di fornire organico contributo, finalizzato a dirimere i dubbi avanzati dallo spettabile ente.

RICHIESTE GENERALI

⇒ *Occorre che l'azienda descriva in dettaglio le modifiche progettuali riportate in Tav. D7 rispetto a quanto autorizzato, presentando le relative planimetrie di confronto.*

In funzione della procedura conferenziale questa società ha aggiornato la documentazione progettuale, compendiata nell'elaborato denominato "A1 App Relazione tecnica di progetto – Appendice".

Con riferimento alla richiesta dianzi trascritta, per più agevole raffronto si allegano gli elaborati planimetrici già rimessi alla disamina conferenziale, costituiti dalla tavola "D.7 Discarica - planimetria di chiusura e profili (aprile 2009)" e dalla corrispondente tav. "D.7 rev. 1 – Discarica planimetria di chiusura e profili (ottobre 2019)".

Detti elaborati sono per comodità acclusi in copia alla presente, rispettivamente come "allegato 1 e come "allegato 2".

Atteso che, in linea generale, ogni adeguamento è evidenziato nel pertinente elaborato di progetto, quelli rappresentati nella tavola D.7 (rectius D7 rev 1) sono di seguito elencati:

- eliminazione del trattamento in loco del percolato;
- eliminazione dell'impianto di recupero energetico del biogas di discarica;
- eliminazione dell'impianto di pesatura e del relativo box di servizio;
- eliminazione del box spogliatoio refettorio;
- eliminazione della nuova cabina elettrica;



- ricollocazione dell'innesto della rampa di accesso all'invaso della discarica in corrispondenza dell'area servizi;
- riposizionamento del deposito oli e rifiuti prodotti.

⇒ *Occorre chiarire la discordanza tra le superfici autorizzate (tot. 57725 mq) e quelle presentate nell'istanza di riesame (83017 mq + 44%). Una variazione di tale entità, se confermata, costituisce modifica sostanziale.*

Precisato che in materia di modifiche sostanziali hanno benvero rilevanza le variazioni piano – altimetriche che altresì implicino un incremento dei volumi oltre il quindici per cento (e non le modifiche meramente planimetriche, come quelle di cui alla richiesta di chiarimento), nella specie trattasi di discordanza solo apparente, in quanto l'estensione dell'area impiantistica non ha subito alcuna modifica.

Più semplicemente, tra le informazioni rese alla procedura conferenziale, rispetto al progetto originario è stata per completezza contabilizzata anche l'estensione delle particelle catastali – già nella disponibilità di CIRSU S.p.A. (ed oggi di questa società) – su cui già insistevano viabilità di accesso e spazi accessori quali: uffici, spogliatoi, pesa, etc., il tutto come reso immediatamente evidente dal raffronto fra l'elaborato denominato “ubicazione - quadro territoriale B1” e l'elaborato di aggiornamento denominato “All. sez. A-A.3”, rispettivamente acclusi come “allegato 3” ed “allegato 4” alla presente.

Deve dunque chiarirsi che la superficie occupata dalla discarica “Grasciano 2” è rimasta immutata.

⇒ *Considerato che l'area è particolarmente gravata da problematiche di molestie olfattive, occorre che siano attuate le migliori tecniche disponibili per il contenimento delle stesse. Si chiede in particolare quali accorgimenti tecnici saranno adottati per limitare le emissioni degli sfiati dei serbatoi di stoccaggio del percolato e quelle provenienti dai mezzi in attesa di scaricare i rifiuti.*

Con riguardo alla considerazione d'apertura, pur avendo ripetutamente segnalato più di una vicenda di cattiva gestione riferibile alla pregressa conduzione del Polo CIRSU – ivi segnatamente inclusi l'abbancamento fuori quota della discarica denominata “Grasciano 1” e lo stazionamento di svariate tipologie di rifiuti stoccati fuori e dentro i capannoni– alla scrivente non risultano, allo stato attuale, particolari episodi di molestia olfattiva che si ripercuotano sul sito.

In ogni caso, le riferite molestie, ove effettivamente riscontrate, non potranno esser risolte immaginando di farle gravare sulle condizioni di esercizio della mai avviata discarica “Grasciano 2” o sulla normale progressione dell'iter di cui all'art. 29-octies del TUA.



Quanto agli accorgimenti tecnici, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3, del D.LGS. 152/06, come noto le migliori tecniche disponibili (MTD) per la costruzione e gestione delle discariche, sono dettate dal d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36.

Per quanto attiene al controllo delle acque ed alla gestione del percolato (punto 2.3 dell'allegato 1 al citato D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.), le MTD non prevedono alcun accorgimento contenitivo delle emissioni odorigene, non trattandosi all'evidenza di fattispecie in tal senso rilevanti.

Ad ogni buon conto – a differenza di quanto pure avviene in altri impianti di discarica non gestiti dalla scrivente – la nostra società adotterà volontariamente una prassi aziendale migliorativa già implementata su altri siti, consistente nell'utilizzare filtri a carbone attivo sugli sfiati dei serbatoi di stoccaggio del percolato. Inoltre, nella fase di svuotamento dei serbatoi di stoccaggio, il reintegro dell'aria è garantito da due valvole indipendenti che ne permettono l'ingresso, ma non ne permettono l'uscita.

Per ciò che attiene invece alle emissioni odorigene provenienti dai mezzi in attesa di scaricare, si ritiene sufficiente evidenziare quanto ribadito nella copiosa documentazione a corredo del progetto autorizzato e degli elaborati confluiti in conferenza di servizi:

- i rifiuti conferiti sono stabilizzati, e quindi a basso impatto olfattivo;
- non provenendo i rifiuti direttamente dalla raccolta stradale, in discarica avranno accesso, per lo più mezzi ad elevata capacità (25-30 ton), limitando al minimo il numero di conferimenti;
- come indicato nel Piano di Gestione, l'orario di apertura della discarica è abbastanza ampio, in modo da dilazionare i conferimenti su una fascia oraria estesa, evitando di conseguenza code ed assembramenti;
- la miglior gestione dei transiti viene garantita dal continuo contatto radio degli operatori dell'accettazione e quelli in discarica, in modo da evitare code ed assembramenti;
- sarà installata apposita cartellonistica che invita allo spegnimento dei mezzi durante le operazioni di accettazione, scarico ed eventuale sosta;
- infine, lungo la fascia perimetrale, specie in corrispondenza del versante Ovest, è stata impiantata idonea schermatura a verde, con essenze arboree sempreverdi e di differente altezza (pini domestici e d'Aleppo, cipressi comuni, lecci, alloro, ecc.), avente una funzione di "effetto barriera" non solo visiva, ma anche per ciò che attiene alle eventuali emissioni odorigene.

⇒ *Fatta salva la necessità, demandata alle Autorità Competenti, di esperire nuovamente i procedimenti ambientali di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06, effettuare il confronto con i criteri localizzativi secondo*



quanto riportato nel PRGR "per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (...), i criteri localizzativi dovranno comunque essere considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità".

E' di palmare evidenza che, avendo pocanzi chiarito in maniera definitiva che non esistono variazioni di superficie impegnata (e di quanto in appresso si dirà sull'elaborazione planoaltimetrica allegata alla nota del Servizio Gestione Rifiuti del 23 aprile 2020, n. 121515), non ricorrono i presupposti per ipotizzare di sottoporre nuovamente il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale, procedura che, infatti, non è stata da nessuno nemmeno ipotizzata né in Conferenza, né al tavolo tecnico del 4 luglio 2019 o in altro momento procedimentale.

A più forte ragione l'ipotizzabilità di una nuova VIA è postulata dal perimetro di scrutinio delimitato dalla procedura di riesame che, in concreto, ha ad oggetto la disamina di alcune modifiche alle condizioni di esercizio, per di più volte a minimizzare gli impatti ambientali rispetto alla vigente autorizzazione.

Non può sottacersi che la richiesta di chiarimento sopra trascritta è stata interamente formulata in maniera inaccettabilmente fuorviante, tale da poter indurre a ritenere che la procedura esitata nella Conferenza del 3 marzo 2020 sia stata carente di informazioni, di passaggi procedurali o di attenta valutazione.

E' peraltro vero che, con la citata nota del 22 aprile 2020, n. 118089, il Servizio Gestione Rifiuti ha dato atto che la tematica relativa ai criteri localizzativi è stata già considerata. Nel contempo, tuttavia esso si è riservato di impartire prescrizioni volte a mitigare o a compensare eventuali criticità, all'uopo invitando questa società a specificare gli accorgimenti tecnici che si intendono mettere in atto per il contenimento del disturbo olfattivo.

Anche questa posizione non appare del tutto condivisibile.

Nessuno ardisce dubitare che, la Pianificazione di Settore ha localmente accordato, in sede di rinnovo, il potere di impartire meditate prescrizioni anche in ragione dei criteri localizzativi sopravvenuti e non solo in funzione delle modifiche alle condizioni di esercizio.

Ma, con riferimento all'impianto che ne occupa, il procedimento istruttorio non è pervenuto casualmente alle conclusioni favorevoli della conferenza del 3 marzo 2020, la quale non merita di essere vanificata attraverso la postulazione di dubbi che, pur solo per l'autorevolezza della fonte, possano far obliterare le tematiche già evase.

Posto che questo ineludibile chiarimento deve valere e vale in via generale, con riferimento alla presente sezione è sufficiente rimandare alla corposa documentazione di progetto, con la quale sono stati già considerati anche gli accorgimenti tecnici necessari al contenimento delle molestie olfattive ed alla gestione delle emissioni in atmosfera, tenendo



in debito conto che gli odori generati dall'impianto, essenzialmente dovuti al gas di scarica, sono circoscritti mantenendo la discarica in costante depressione attraverso l'estrazione del biogas mediante captazione, con successivo avvio a termodistruzione.

IDROGEOLOGIA

Al fine di chiarire la presenza o meno di circolazione idrica sotterranea ed il modello idrogeologico del sito, occorre che lo studio idrogeologico sia integrato con:

⇒ *i risultati disponibili dei monitoraggi della soggiacenza eseguiti sui 6 piezometri realizzati;*

⇒ *le schede tecniche – stratigrafiche di tutti i piezometri attualmente presenti;*

al fine di verificare il franco di 3 m del fondo della discarica con la massima escursione della falda.

Qualora siano già disponibili i dati sopra indicati, le seguenti ulteriori integrazioni potranno essere eseguite anche successivamente al riesame dell'ALA. In caso contrario, sono necessarie per verificare il rispetto del franco:

⇒ *eseguire almeno 2 sondaggi attrezzati a piezometro ubicati 1 monte ed n.1 a valle dell'invaso spinti fino al di sotto del futuro fondo dell'invaso, ad una profondità tale da consentire di verificare il rispetto del franco per tale tipologia di opera, secondo la normativa vigente in materia;*

⇒ *eseguire, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, un nuovo monitoraggio della soggiacenza su tutti i piezometri (presenti e richiesti al punto precedente) al fine di stimare la massima oscillazione della falda; tale monitoraggio dovrà comunque coprire più periodi stagionali;*

⇒ *i dati dovranno riportare anche le profondità dei sondaggi e le eventuali variazioni dello spessore della colonna di acqua eventualmente riscontrata; in caso di riscontro di acqua, riconducibile ad una circolazione idrica sotterranea, dovrà essere ricostruita la superficie piezometrica; prima dell'inizio delle suddette attività dovrà essere assicurata l'idoneità dei piezometri e assicurata la non infiltrazione di acqua zenitale negli stessi;*

⇒ *prelevare, lungo la verticale dei predetti n. 2 sondaggi, più campioni di terreno al fine di ottenere un profilo verticale del coefficiente di permeabilità a diverse profondità in particolare della porzione eluvio colluviale e dell'orizzonte argilloso coinvolti dall'opera;*

⇒ *sottoporre ad analisi i terreni prelevati dai piezometri, come indicato nelle Linee Guida ARTA per le istanze di ALA, al fine di ottemperare a quanto previsto dal c. 6 bis dell'art. 29 sexies del D.Lgs. 152/06.*

⇒ *ricostruire la geometria dell'acquifero ed eseguire sezioni stratigrafiche longitudinali e trasversali tarate su tutte le indagini sopra indicate ed eventuali altre a disposizione della ditta.*

Le tempistiche per l'attuazione di quanto sopra indicato sono rimesse al Responsabile del Procedimento della Regione Abruzzo.

Relativamente alla “integrazione” dello studio idrogeologico con i risultati dei monitoraggi della soggiacenza eseguiti sui piezometri, occorre nuovamente ricordare che la discarica di cui si discorre non è mai entrata in esercizio e che il suo revamping è stato necessario proprio per consentire un'ordinata conclusione dell'opera rimasta annosamente incompiuta.



Sicché, a nessuno deve sfuggire che il monitoraggio della soggiacenza attraverso i sei piezometri, solo recentemente realizzati, sarà ovviamente avviato in fase di gestione operativa, come del resto previsto nel Piano di Sorveglianza e controllo di cui alla sezione L dell'Elaborato Tecnico Descrittivo per AIA (Elaborato A7).

In merito agli aspetti riguardanti l'idrogeologia per la definizione della *“presenza o meno di circolazione idrica sotterranea ed il modello idrogeologico del sito”*, erano e sono a disposizione di Codesti Uffici i sondaggi eseguiti a partire dal 2009 e sino al 2019, che confermano non esser stata riscontrata presenza di acqua né in passato, né dopo l'immissione in sito di questa società (né sul punto risultano segnalazioni di segno opposto da parte degli organi di controllo).

Pertanto, si può seguitare ad affermare che nell'ambito del sito di pertinenza della discarica non è presente una falda acquifera.

A riprova, pur essendo stata la questione definitivamente acclarata, si rimette relazione compendiativa a firma del dott. geol. Ermenegildo Rossetti (allegato 5), che tiene altresì conto dei dati più recenti, riportati fino ad aprile 2020 nel Quaderno delle Indagini, costituente apposito documento aziendale di fine lavori, in cui sono riportate le specifiche tecniche costruttive dei piezometri installati e le stratigrafie dei terreni attraversati (allegato 6). Ovviamente, gli organi di controllo potranno accedere ai dati dei monitoraggi della soggiacenza via via disponibili.

ELENCO DEI CODICI EER AMMISSIBILI

L'art. 7 del d. Lgs. 36/03 stabilisce che i rifiuti possano essere collocati in discarica solo dopo trattamento, salvo per quelli il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità dell'art. 1 del D. Lgs. 36/03 (“prevenire e ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente come l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e dell'atmosfera ecc”).

In linea generale, l'azienda dovrà pertanto elaborare procedure di omologa e di verifica di conformità all'omologa che consentano di verificare il rispetto delle condizioni che consentono lo smaltimento dei rifiuti in discarica, dando evidenza in particolare che i rifiuti non possono essere avviati a recupero e che “il trattamento non contribuisce alle finalità di cui all'art 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati del D.Lgs 36/03. Con riferimento all'elenco dei Codici EER proposti, si chiede all'azienda di aggiornare l'elenco sulla base di quanto di seguito specificato:

⇒ *non possono essere ammessi in discarica rifiuti che possono essere avviati ad operazioni di recupero (p.e. EER 200141, EER 200199); solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica. Si ritiene pertanto di escludere tali EER da quelli ammessi allo smaltimento.*

⇒ *Si evidenzia che possono essere ammessi in discarica solo rifiuti solidi. Pertanto, occorre specificare che i rifiuti con codici EER, che identificano rifiuti fangosi, qualora allo stato liquido o aventi un contenuto di sostanza secca inferiore al 25%, non possono essere ammessi in quanto necessitano di un trattamento di disidratazione*



(p.e. Codici EER 020301, 020305, 020502, 020603, 020705, 040220, 080114, 080118, 080315, 080412, 101114, 101118, 101307, 101314, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191106, 200306)

- ⇒ *Non possono essere ammessi in discarica i rifiuti che, anche se già derivanti da processi di trattamento, possono risultare ancora putrescibili/fermentescibili. Pertanto, al fine di valutare l'ammissibilità o meno dei Codici EER che potrebbero identificare rifiuti trattati ma ancora putrescibili (p.e. Codici EER 190501, 190502, 190503, 190599, 190604, 190606, 190699, 190812) deve essere effettuata la verifica della stabilità biologica attraverso la valutazione del parametro IRDP, escludendo i rifiuti con $IRDP > 1000 \text{ mg O}_2 \times \text{kg SV/hr}$, sia in fase di omologa sia in fase di verifica di conformità all'omologa.*
- ⇒ *Non possono essere ammessi in discarica rifiuti non trattati con caratteristiche di biodegradabilità, che potrebbero efficacemente essere avviati ad operazioni di recupero (p.e. Codici EER 020101, 020199, 020299, 020301, 020305, 020502, 020603, 020701, 020705, 030199, 040220, 191207, 200306); Pertanto possono essere ammessi in discarica solo se esitanti da un trattamento volto a ridurre la putrescibilità e a seguito della verifica dell'IRDP come indicato al punto precedente.*
- ⇒ *per i rifiuti a matrice organica (p.e. Codici EER 020104, 040215, 040299, 191204, 191208), al fine di stabilirne l'ammissibilità in discarica (ovvero l'esclusione dell'obbligo di trattamento preliminare ai sensi del D. Lgs. 36/03), si ritiene utile considerare la valutazione del parametro TOC, avendo come riferimento il valore del 5%. Si richiama quanto indicato al punto precedente con riferimento all'obbligo di effettuare recupero energetico, qualora si ammettano in discarica rifiuti biodegradabili.*

Delle diffusissime indicazioni di ammissibilità appena trascritte, si è ovviamente già tenuto conto nell'istruttoria, in quanto trattasi di fattispecie già dettagliatamente normate attraverso i criteri di cui al d.m. 27 settembre 2010.

Per mera completezza di risposta, si ribadisce quindi quanto già riportato nella documentazione agli atti:

- circa le procedure di omologa e di verifica di conformità all'omologa, si veda quando dettagliatamente riportato nei par. 4.1, 4.2 e 4.3 dell'elaborato "A2 Piano di gestione operativa rev. 1"; si veda altresì quanto riportato nella scheda integrativa rifiuti – int. 2, allegata al documento "A7 Elaborato tecnico descrittivo per A.I.A rev. 1".
- circa l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti ammissibili, si veda quanto riportato al par. 3.2 dell'elaborato "A1 App Relazione tecnica di progetto – Appendice", parte integrante della documentazione tecnica di riesame, ove è stato precisato che l'elenco dei rifiuti ammissibili all'impianto è stato già aggiornato secondo le disposizioni di cui alla nota prot. n. 587 del giorno 1 febbraio 2013 dell'Arta – Distretto Provinciale di Teramo, che oggi peraltro concorre alla richiesta in riscontro sottacendo la nota appena menzionata.

Ferma la diretta applicazione del decreto ministeriale sopra citato, a scanso di



inconsistenti polemiche questa società non pone alcuna obiezione ad eliminare dall'elenco dei rifiuti ammissibili i codici EER 200141 e EER 200199, identificativi di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, eccezionalmente avviabili ad operazioni di smaltimento anche senza alcuna forma di trattamento, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.lgs. 36/03.

Pertanto, per comodità, si allega l'elenco ridotto dei rifiuti ammissibili, secondo la richiesta sopra trascritta (allegato 7).

VOLUMI DI ABBANCAMENTO DEI RIFIUTI

⇒ *Dal calcolo effettuato attraverso l'elaborazione del rilievo planoaltimetrico effettuato dall'azienda e trasmesso in data 1/4/2020, si evince un volume disponibile per l'abbancamento dei rifiuti inferiore rispetto al volume di 234.000 mc indicato nel progetto di riesame. Occorre chiarire la capacità complessiva della discarica in termini volumetrici rispetto a quanto si desume dalle tavole progettuali allegate alla richiesta di A.I.A., considerando che il pacchetto di capping deve essere conforme al d. Lgs. 36/03, come previsto dalla DGR 140/2017.*

Come più sopra sottolineato, le tematiche di cui alle note in riscontro ineriscono a procedure fra loro diverse.

In particolare, il rilievo planimetrico trasmesso in data 1 aprile 2020 da questa società è meramente funzionale all'avvio della gestione e non all'istruttoria conferenziale, bensì conclusasi il 3 marzo 2020.

Riguardo ad esso rilievo, la "Relazione tecnica sulle verifiche planoaltimetriche riguardante la discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata Grasciano 2", predisposta dall'Area Tecnica dell'Arta parimenti si inserisce nella procedura di avvio della gestione, ma non in quella conferenziale, le cui conclusioni costituiscono il riferimento cui legittimamente ricondurre anche il parere postumo che il Servizio Gestione Rifiuti ha accordato all'Arta.

Si conviene, peraltro, che l'elaborato in discorso possa essere riscontrato nel contesto della presente interlocuzione, in definitiva trattandosi di discarica pervenuta per svariate ragioni alla fase di avvio dell'esercizio coevamente al radicamento della procedura di cui rinnovo/riesame dell'AIA, che generalmente segue di anni l'esercizio.

Tanto premesso, il ripetuto elaborato erra ad evincere un volume disponibile diverso da quello accertato in Conferenza di Servizi.

Infatti, il calcolo è stato inesattamente esperito prendendo a riferimento la planimetria a curve di livello contenuta nella Tav. D7, in tal modo considerando le quote ivi riportate come se fossero rappresentative dei profili di chiusura comprensivi del capping finale.

E conseguentemente rilevando, in luogo del volume lordo, il volume utile della discarica.



Alla quinta pagina della suddetta elaborazione, infatti, risulta che *la capacità complessiva dell'invaso in termini di volumetria massima abbancabile è di 478.810 mc, comparabile ai 480.000 mc dichiarati nel progetto proposto da Deco S.p.A., ma comprensivi degli strati del CAPPING FINALE DI CHIUSURA*".

Come detto, la Tav. D7 è invece rappresentativa delle quote dei rifiuti abbancabili senza il capping finale, mentre il volume lordo, comprensivo della copertura superficiale finale (capping) bensì risulta dall'elaborato "D8 rev. 1 Discarica – copertura superficiale finale e ripristino ambientale" (marzo 2020)", nonché dalle relazioni del progetto originario.

Pertanto, è a dirsi che la menzionata elaborazione dell'Area Tecnica di Arta Abruzzo ha esattamente rilevato il volume utile netto disponibile per gli abbancamenti, pari a ca. 480.000 mc, conformemente al progetto autorizzato.

Quanto alla volumetria lorda, in base al par. 3.4 dell'elaborato "A1 App Relazione tecnica di progetto – Appendice (ottobre 2019)", ed alla relazione integrativa datata maggio 2010, parte integrante e sostanziale della documentazione tecnica allegata all'Autorizzazione AIA 10 del 4 agosto 2010, "il volume lordo della discarica, comprensivo del pacchetto di chiusura dello spessore di 2,00 m, è di c.a. 530.000 mc".

Il punto relativo a detto spessore verrà disimpegnato nel paragrafo a ciò specificamente dedicato.

Ma sin d'ora è ovvio dedurre che la verifica planoaltimetrica di avvio esercizio è atto che deve tener conto di quanto previsto nell'AIA vigente, nonché del fatto che lo spessore del capping, in tale identica foggia, è stato approvato anche nella Conferenza di Servizi del 3 marzo 2020.

SUBSIDENZA

Dal nuovo profilo presentato, le quote finali in esercizio, in alcuni punti, superano quelle finali di chiusura di circa 10,00-15,00 metri, in quanto si parte dal presupposto che, a seguito di fenomeni di subsidenza, i profili finali ritorneranno entro i valori autorizzati:

⇒ *Si ritiene che non sia condivisibile autorizzare un profilo di esercizio di rifiuti superiore a quello finale. Si chiede pertanto di riproporre la planimetria senza tale indicazione.*

Già il progetto originario di Aprile 2009, esaminato ed approvato anche con il contributo dell'Arta, rappresentava i diversi profili dei rifiuti durante la fase di esercizio (all'elaborato D.7). E' francamente implausibile sostenere oggi che tali rappresentazioni volessero – o potessero – autorizzare "un profilo di esercizio superiore a quello finale", essendo oggi come allora evidente che si tratta di rappresentazioni funzionali a mostrare dinamicamente il fenomeno subsidenziale.



Atteso tuttavia che dette rappresentazioni parrebbero ingenerare confusione nell'Agenzia che pure la ha approvate, questa società non ha difficoltà a considerarle virtualmente cassate dalla gestione operativa.

Ed anzi, fermo il progetto approvato, come da richiesta si allega alla presente un elaborato, denominato “D.7 rev. 2 planimetria di chiusura e profili (aprile 2020)”, in cui è stata eliminata la rappresentazione dei profili in fase di esercizio (ante subsidenza), ovviamente mantenendo la rappresentazione dei soli profili di chiusura senza capping finale (allegato 8).

Quanto testé illustrato vale altresì a dirimere le considerazioni conclusive riportate nella “Relazione tecnica sulle verifiche planoaltimetriche riguardante la discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata Grasciano 2”.

Al riguardo, può aggiungersi che non essendo cambiato il progetto, in nessun modo le identiche indicazioni risultanti dagli elaborati atualizzati potrebbero logicamente postulare una variante alla discarica, come erroneamente ritenuto nella menzionata elaborazione.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Sistema di ammassamento tra strato geologico preesistente sotto il corpo della discarica e l'argine

⇒ D.Lgs. 36/03 Occorrono i particolari di dettaglio del sistema di ammassamento adottato, fornendo, se disponibili, documentazioni fotografiche oltreché progettuali. In particolare, si chiede di indicare le caratteristiche (oltre ad un particolare) del materiale con il quale è stato realizzato l'argine in relazione a quanto prescritto dal D.Lgs. 36/03 (permeabilità, spessori, ecc.).

Quanto all'ammassamento dell'argine è bene precisare che la scrivente ne è stata esecutrice limitatamente alla porzione finale, sempre nel rispetto del progetto autorizzato ed in particolare facendo riferimento all'elaborato esecutivo “Discarica – Particolare ammassamento argine – maggio 2010”, basato sulle indicazioni della stessa Arta.

Per ovviare a criticità realizzative emerse prima dell'immissione in sito di questa società, l'argine in rilevato è stato necessariamente completato attraverso tecniche costruttive che hanno contribuito a favorire la stabilità e la capacità di ammassamento dell'intero corpo.

Nel dettaglio, ci si riferisce ai seguenti interventi:

1. stabilizzazione del nucleo dell'argine tramite cucitura nel substrato mediante colonne in calcestruzzo non armato;
2. sovrizzo dell'argine sino a quota di progetto, impiegando terreno proveniente dagli scavi, con la tecnica delle terre rinforzate con geogriglie.



Il dettaglio di detti interventi è riportato sia nell'elaborato esecutivo "Tav. F.4: Fasi di esecuzione delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato con prospetto riepilogativo" che all'interno del dossier fotografico, rappresentativo delle varie fasi costruttive/completamento dello stesso argine, il tutto riportato negli allegati 9 e 10.

Per la realizzazione dell'argine è stato utilizzato materiale proveniente dagli scavi, le cui caratteristiche sono state rilevate nell'ambito di una dettagliata campagna di indagine i cui esiti, risultati conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. 36/03 e s.m.i., sono riportati nell'elaborato "A6 Relazione geologica, idrogeologica, geotecnica e simica (aprile 2009)", parte integrante della documentazione tecnica di progetto.

Si tiene comunque ad acclarare che non si tratta di elaborati funzionali al riesame/rinnovo delle condizioni di esercizio ex art. 28-octies del D.LGS. 152/06, essendo vieppiù prescritto nell'AIA 10/10 che gli elaborati esecutivi vengano semmai messi a disposizione solo dopo l'avvio della gestione.

Barriera geologica di fondo e delle sponde

⇒ *Occorre fornire il progetto particolareggiato della sezione della sponda dell'argine in relazione ai requisiti previsti dal D.Lgs. 36/03, in quanto sembra che il materassino bentonitico sia utilizzato solo in sommità e scenda nell'argine per soli 3 metri a copertura delle terre armate (vedasi particolare sommità argine).*

Si ribadisce ancora una volta quanto già riportato nella documentazione di progetto. La discarica insiste all'interno di una formazione geologica naturale pienamente rispondente ai requisiti di permeabilità e spessore conformi a quanto indicato nel D.LGS. 36/2003 e s.m.i.; lo stesso materiale minerale naturalmente presente in sito è stato utilizzato per la realizzazione dell'argine in rilevato.

Alla formazione minerale naturale è stato aggiunto un sistema di confinamento artificiale costituito da una geomembrana in HDPE.

Il sistema di impermeabilizzazione del fondo e degli argini, così come appena rappresentato, è stato approvato con AIA 10/10 del 4 agosto 2010 e tutta la documentazione tecnica di progetto fa riferimento ad esso.

L'aggiunta del materassino bentonitico, utilizzato esclusivamente sulla sommità dell'argine e per soli 3 metri, rappresenta una soluzione tecnica aggiuntiva, a garanzia della protezione delle terre armate ed assolve a quest'unica funzione.

La sezione particolareggiata della sponda è già presente nell'elaborato "D4 rev. 2 "Discarica – sistema barriera di base: impermeabilizzazione, drenaggio del percolato e regimazione acque meteoriche – ottobre 2019".

Anche in relazione al presente punto deve aggiungersi che non si tratta di tematiche relative alle condizioni di esercizio, quanto piuttosto di approfondimenti sulla tecnica realizzativa.



Capping

⇒ Nelle prescrizioni AIA n. 10/10 del del 4.08.2010 era riportato che nella parte sommitale in piano era possibile derogare dal D.Lgs. 36/03 nelle more delle direttive regionali:

la barriera di copertura finale della discarica viene approvata nelle more dell'applicazione di una apposita direttiva regionale che regolamenti la tematica in questione;

Nel progetto per il riesame dell'autorizzazione, in variante, viene eliminata la ghiaia sotto il metro di terreno vegetale per cui non risulta la conformità al D.Lgs 36/03. Con DGR 140 del 6/4/2017 è stato stabilito che i pacchetti di chiusura alternativi al D. L.Gs. 36/03 non siano ammissibili per discariche realizzate successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 36/03. Pertanto, il progetto del capping dovrà essere adeguato alle previsioni del D. Lgs. 36/03.

Ripresentare il particolare del pacchetto di chiusura relativo all'ammorsamento dei teli della copertura di base che deve essere eseguito in modo idoneo.

All'emanazione dell'AIA 10/10 del 4 agosto 2010 hanno fatto seguito:

- la D.G.R. del 19 settembre 2011, n. 639, avente ad oggetto: Linee Guida per l'individuazione di soluzioni tecniche equivalenti per le sole discariche con bacini di smaltimento inferiori a 20.000 mc.;
- la D.G.R. del 6 aprile 2017, n. 140, avente ad oggetto: a) l'estensione di tali linee guida alle discariche dismesse con bacino di smaltimento superiore a 20.000 mc.; b) l'introduzione di indirizzi operativi per l'applicazione di soluzioni tecniche alternative relativamente ai pacchetti di chiusura delle discariche dismesse non assoggettabili alle disposizioni di cui al d.lgs. 36/03.

Allo stato, pertanto, contrariamente a quanto opinato dall'Arta non sussiste “apposita direttiva regionale che regolamenti” la fattispecie delle discariche non dismesse.

E se pure fosse sopravvenuta una apposita normativa, la “prescrizione” sopra riportata non ha imposto la riconformazione del progetto in corso d'opera, né ha conferito carattere provvisorio all'approvazione nelle more di detta (futuribile) normativa.

Il tenore della prescrizione significa infatti che, stante la carenza di linee guida regionali altrimenti applicabili, il pacchetto di chiusura è stato ritenuto idoneo, e dunque approvato nella sua conformazione progettuale, sulla quale, del resto, non sono pervenute critiche di merito né all'epoca dell'emanazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 10/10, né nella procedura di riesame/rinnovo.

Sui particolari relativi al pacchetto di chiusura ed ai teli ammorsati si è già detto.



RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS

Considerato che la ditta ritiene di non prevedere il recupero energetico del biogas in quanto i rifiuti che saranno conferiti non presentano caratteristiche di biodegradabilità e putrescibilità, si chiede di produrre uno studio più dettagliato della produzione di metano e sulla sua curva di produzione tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti che saranno conferiti in discarica, anche con riferimento a quanto già richiesto in merito ai codici EER. Si chiede se l'azienda intende valutare in fase di esercizio l'installazione di un impianto di recupero energetico, qualora la produzione di biogas fosse superiore alle attese.

In merito al controllo dei gas ed al recupero energetico, si rimanda a quanto riportato nella documentazione di progetto ed in quella di riesame, in particolare al par. 5.5 dell'elaborato "A1 app. Relazione tecnica di progetto – appendice (ottobre 2019)".

Si ritiene comunque opportuno precisare che la previsione di produzione di gas di discarica non muta rispetto a quella indicata al par. 7.3.2 dell'elaborato "A1 Relazione tecnica di progetto (aprile 2009)".

Altro è considerare l'eventualità che il tenore di metano nel biogas risulti insufficiente a sostenere l'esercizio continuativo dei motori dedicati alla produzione di energia. La previsione del tenore di metano nel biogas non è tuttavia supportata da modelli matematici previsionali, ma piuttosto dall'esperienza maturata su analoghi impianti di discarica, ove è evidente che la percentuale di CH₄ è fortemente influenzata dalla tipologia di rifiuti, soprattutto quando questi provengano da un trattamento biologico di stabilizzazione/bioessiccazione.

Ad ogni buon conto, qualora la concentrazione di metano rilevata nel biogas durante l'esercizio della discarica, dovesse essere superiore alle attese, la scrivente valuterà l'opportunità di installare un impianto di recupero energetico.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La DGR n. 226/2009, in caso di reale non fattibilità del recupero energetico dal biogas, prevede che può essere consentita la termodistruzione in conformità alle norme del punto 2.5 allegato 1 del D.lgs. 36/03 e s.m.i. In tal caso, le emissioni convogliate in atmosfera derivanti dalla termodistruzione andranno autorizzate ai sensi dell'ex D.lgs. 133/2005 ed i limiti da rispettare saranno quelli ivi riportati (ora Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta). Il QRE presentato deve essere pertanto aggiornato.

Si allega il QRE aggiornato sulla base delle indicazioni fornite (allegato 11).

SCARICHI IDRICI

Acque di dilavamento di strade e piazzali

⇒ *Relativamente all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, occorre che l'azienda dia evidenza dell'ottemperanza alla prescrizione riportata nell'ALA n.10/10 del 04/08/2010 "prevedere un'ulteriore fase oltre alla sedimentazione e alla disoleatura, per l'abbattimento degli eventuali inquinanti organici".*


In merito a tale aspetto si evidenzia che trattasi di prescrizione in fase di esercizio, che postula un ulteriore presidio depurativo – oltre alla sedimentazione ed alla disoleatura – consistente nella disinfezione delle acque

Questa serve ad eliminare gli inquinanti organici, i microrganismi patogeni ed i parassiti; le acque già sottoposte al trattamento primario di sedimentazione, vengono disinfettate attraverso idoneo dosaggio di acido peracetico (CH_3COOOH) (allegato 12): le condizioni ottimali di disinfezione sono individuabili per dosi di PAA > 2 mg/lit e tempi di contatto di 20-30 minuti.

Il sistema previsto è costituito essenzialmente dai seguenti componenti:

- stoccaggio del disinfettante;
- sistema di dosaggio;
- quadro elettrico;
- box/skid per il contenimento e la copertura di tutti i componenti.

Per comodità, di seguito si esemplifica il funzionamento del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.





⇒ *Nella Relazione Tecnica datata 2009, il dimensionamento del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, è stato eseguito considerando una superficie scolante pari a circa 3.600 mq. Poiché le superfici nell'autorizzazione ALA n.10/10 risultano differenti da quelle presentate nell'EDT datato Ottobre 2019 e la rete di raccolta come dichiarato dalla ditta, è stata modificata, si chiede di indicare univocamente le aree oggetto di dilavamento ai fini del corretto dimensionamento del sistema di trattamento delle acque.*

Così come indicato nel par. 8.7 dell'elaborato "A1 Relazione tecnica di progetto (aprile 2009)" e ribadito nella sezione D dell'elaborato "A7 Elaborato tecnico descrittivo per AIA rev. 1 ottobre 2019", la superficie scolante costituita dalle aree impermeabili è univocamente pari a ca. 3.600 mq, estensione sulla base della quale è stato dimensionato il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

Detta superficie è graficamente riportata nell'elaborato "E1 rev. 2 opere civili ed impianti tecnologici – regimazione acque meteoriche, reti idriche e fognarie e punti di campionamento (ottobre 2019)".

Nello stesso elaborato è altresì indicato lo schema idraulico della rete di raccolta delle acque meteoriche incidenti sulla superficie di dilavamento, il cui dimensionamento è stato nuovamente verificato idraulicamente, tenendo conto di un più attuale regime pluviometrico dell'area in esame.

⇒ *Occorre chiarire se il fosso recettore dello scarico ha portata nulla per più di 120 giorni/anno.*

Essendo priva di esplicita motivazione, l'osservazione può esser letta in duplice direzione, in base alle diverse posizioni che, nel recente passato, sono state prospettate in ambito regionale relativamente alla parte III del Testo Unico Ambientale.

Sotto primo profilo, infatti, alcune Pubbliche Amministrazioni avevano sostenuto che gli scarichi su corsi d'acqua con portata nulla per oltre 120 giorni l'anno, sarebbero assimilati a scarichi sul suolo indipendentemente dalle effettive capacità autodepurative dei corpi ricettori e della potenzialità dello scarico.

Tale posizione, ripetutamente rigettata da numerose pronunce giudiziali, è stata definitivamente confutata dall'art. 8, comma 3-quater della l.r.a. 3 novembre 2015, n. 36.

In alternativa, la richiesta può invece riferirsi alla corretta interpretazione del comma 9 dell'art. 124 del d.lgs. 152/06, secondo cui è possibile imporre prescrizioni allo scarico laddove esso attinga un corpo ricettore in secca per almeno 120 giorni l'anno.

A nessuno sfugge, tuttavia, che le prescrizioni in tal caso impartibili presuppongono un accertamento che, in caso di genuina incertezza sulla portata del corpo idrico Fosso Cantalupo, avrebbe potuto e dovuto essere esperito d'ufficio e da tempo, mentre in concreto nessuna segnalazione è stata in tal senso prospettata in Conferenza dei Servizi.



Del resto, relativamente allo scarico sul fosso recettore Cantalupo, l'Ufficio Competente della Provincia di Teramo ha espresso il proprio parere favorevole specificatamente rilasciato ai fini idraulici.

Al suddetto parere ha fatto seguito la relativa autorizzazione dell'ufficio competente gestione demanio idrico, invasi e sbarramenti della Regione Abruzzo.

Entrambi i menzionati atti sono allegati alla sez. D-D4 dell'elaborato "A7 rev. 1 Elaborato tecnico descrittivo per AIA" (ottobre 2019).

A questa società, in definitiva, non risulta che il ricettore rientri nella fattispecie in argomento, ma in caso contrario, la questione potrà essere ovviamente rivisitata in sede di ulteriore rinnovo.

Acque di drenaggio superficiale della discarica

- *Si chiede quali accorgimenti tecnici verranno adottati per la gestione delle acque meteoriche che dilaveranno il corpo dei rifiuti e confluiranno all'esterno dell'invaso, quando la coltivazione inizierà ad essere in rilevato, indicando se tali acque verranno gestite come percolato ovvero saranno inviate ad idoneo impianto di trattamento.*

Sul punto, vige la prescrizione del Corpo Forestale dello Stato di Teramo recepita dall'AIA (cfr. punto 5 delle prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato di Teramo a pag. 21/29 dell'AIA 10/10 del 4 agosto 2010): *"al fine di contenere esalazioni e produzione di percolato, con il progressivo raggiungimento del profilo finale sia valutata la possibilità di realizzare la contemporanea impermeabilizzazione superficiale provvisoria – impedendo comunque la contaminazione delle acque di precipitazione che saranno smaltite con i canali di gronda – ... omissis ..."*.

La scrivente ha prospettato di voler aderire pedissequamente a detta prescrizione, i cui criteri tecnici adottati per la coltivazione della discarica sono riportati al par. 7.5 dell'elaborato "A1 Relazione tecnica di progetto" (aprile 2009), ai paragrafi 4.4. e 4.5 dell'elaborato "A2 rev. 1 Piano di gestione operativa" (ottobre 2019) e graficamente nell'elaborato "D1 rev. 1 Discarica - fasi di costruzione e gestione" (ottobre 2019).

Ed in tali termini la questione è stata già evasa dalla Conferenza di Servizi, anche con il concorso degli Enti all'indirizzo.

RUMORE

Premesso che Il documento di Valutazione di Impatto Acustico, redatto dall'Ing. Andrea Del Barone, Tecnico competente in acustica ambientale, iscritto nell'elenco della Regione Abruzzo è datato 27/03/2009:

- ⇒ *In considerazione delle modifiche impiantistiche proposte nel riesame dell'autorizzazione, è necessario un aggiornamento della relazione anche con la ripetizione delle misure ovvero una dichiarazione, opportunamente descritta e motivata, che nulla è cambiato rispetto alle sorgenti di rumore esistenti e ai recettori presenti.*
- ⇒ *È inoltre necessario che la ditta dichiari il numero delle macchine operatrici attive nel sito e utilizzate nella modellazione previsionale del rumore prodotto.*



Si allega la dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale Ing. Andrea Del Barone, nella quale sono riportati altresì il numero e la tipologia delle macchine operatrici che saranno attive nel sito ed utilizzate nella modellazione previsionale del rumore prodotto (allegato 13). Si tiene a rimarcare che non sono emersi elementi innovativi rispetto agli atti già esaminati.

RIFIUTI PRODOTTI

⇒ *Occorre chiarire se il percolato sarà detenuto in deposito preliminare o in deposito temporaneo. Nel caso di deposito preliminare, occorre definire, motivandoli, i tempi massimi di stoccaggio.*

Come già indicato nella sezione G dell'elaborato "A7 rev. 1 Elaborato tecnico descrittivo per AIA (ottobre 2019)", il percolato e più in generale i rifiuti prodotti durante l'esercizio della discarica, saranno gestiti in regime di "deposito temporaneo" con il "criterio temporale" della trimestralità, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. bb), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

⇒ *Occorre che venga integrata la sezione "Condizioni diverse dal normale esercizio" che attualmente rimanda al documento A2 "Piano di Gestione Operativa" che non fornisce indicazioni in merito a incendio dei rifiuti, sversamenti accidentali sui piazzali (dove deve essere indicata l'intercettazione della vasca di prima pioggia), malfunzionamento impianto di prima pioggia, malfunzionamento torcia, etc.*

Per quanto attiene alle "condizioni diverse dal normale esercizio", ci si è riferiti al documento "A2 rev. 1 Piano di gestione operativa (ottobre 2019)", il quale non fornisce indicazioni non per carenza dell'elaborato, ma per il fatto che ovviamente rinvia, per tali aspetti, alla redazione di uno specifico Piano prima dell'entrata in esercizio della discarica.

Con l'occasione, quindi, tenuto conto della recente l. 1 dicembre 2018, n. 132 e considerata la necessità di redigere uno specifico Piano di Emergenza Interno (PEI) che detta le misure da adottare in caso di emergenza e in condizioni diverse dal normale esercizio, si anticipa la trasmissione del suddetto Piano, che sarà consegnato all'avvio dell'esercizio della discarica alle Autorità Competenti (allegato 14).

* * * * *

In calce alla relazione interlocutoria fin qui evasa sono riportare due: *"problematiche segnalate dal Distretto di Teramo, non di competenza Arta, che vengono rimesse alla valutazione del Responsabile del Procedimento"*.

Pur essendo stato invitato alla Conferenza di Servizi, il Distretto Arta della Provincia di Teramo non ha ritenuto recapitarvi le sue odierne osservazioni, in tal consegnate ad irrimediabile tardività.

Nel suo stesso interesse, comunque, non si tratta di osservazioni fondate, né di questioni non valutate.

In ogni caso, volendo prendere in seria considerazione le declaratorie di incompetenza,



questa società, volutamente non intende ricontrarle direttamente in questa sede.

* * * * *

Occorre ora soffermarsi sulla nota del Distretto Arta Teramo del 15 aprile 2020, n. 16685, di risposta all'invito di questa società del 5 marzo 2020, n. 2792, di far tenere opinione in merito al posizionamento di inclinometri aggiuntivi.

Infatti, dopo esser stata immessa nel possesso della discarica, questa gestrice si è avveduta dell'inosservanza di una prescrizione autorizzatoria, relativa al posizionamento di due inclinometri ed apparentemente evasa giusta sopralluogo del 19 giugno 2012 del Distretto ARTA Teramo.

In pratica, era invece successo che nell'ambito di una sostanziale noncuranza circa lo stato dell'opera, un inclinometro di progetto non risultava in opera.

Dopo aver comunicato detta circostanza (con nota risalente al 10 giugno 2019, ma acclarata al protocollo Arta solo a settembre dello stesso anno), è pervenuta risposta del medesimo Distretto – del 24 settembre 2019 n. 45441 – con invito a formulare una proposta tecnica risolutiva.

Sicché, con nota del 7 ottobre 2019, n. 11509, questa società ha suggerito l'ubicazione di un secondo inclinometro, nella posizione indicata su planimetria e con denominazione BH-2.

Come sopra cennato, con nota del 12 novembre 2019, n. 54134, il Distretto Arta della Provincia di Teramo ha tuttavia cessato di interloquire sul punto, sostenendo “che tale aspetto dovrebbe essere valutato congiuntamente al personale dell'AREA Tecnica, nell'ambito del procedimento relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA 10/10 del 4/8/2010”.

Non si è avuta notizia della valutazione congiunta così preannunciata anche se, visto il contenuto del parere interlocutorio fin qui riscontrato, si ha ragione di ritenere che essa non è stata più esperita (resta peraltro fermo che, con riguardo agli inclinometri, la Conferenza di Servizi è bensì stata chiarissima).

Con la richiesta del 5 marzo 2020, n. 2792, questa società non credeva di veder radicato un nuovo procedimento amministrativo nell'Area Tecnica dell'Arta, né di suscitare nuove declaratorie di incompetenza dal Distretto di Teramo, persino in merito alla allocazione degli inclinometri.

La questione va ora risolta in radice: i destinatari della presente prenderanno semplicemente atto che la dotazione di inclinometri rispetto alle previsioni autorizzatorie è stata incrementata, come da indicazioni di questa società rimaste senza riscontro.

Gli organi di controllo, pro futuro, potranno accedere anche ai dati registrati dagli inclinometri aggiuntivi, se lo vorranno.

* * * * *

Tanto nelle note, che nelle osservazioni in riscontro, il Distretto Provinciale ARTA ha più volte sottolineato la propria incompetenza a valutare gli aspetti geotecnici.

Nello stesso senso si è infine espressa anche l'Area Tecnica dell'Arta, seppur dopo la conclusione della Conferenza di Servizi.

E' a dirsi sin da subito che tali posizioni non sono in linea con le competenze bensì spese



dall'Agenzia anche relativamente all'impianto in oggetto: sul progetto della discarica autorizzato con AIA 10/10 del 4 agosto 2010, l'Arta ha infatti a suo tempo rimesso parere di competenza, specificamente inerente anche gli aspetti geologici-geotecnici.

Inoltre, in merito alla stabilità dei versanti, la stessa Arta ha chiesto di essere convocata all'apertura del cantiere onde concordare il posizionamento degli inclinometri, poi in effetti risultati non opera.

Persino alcune parti del parere interlocutorio sopra riscontrato, anziché meramente incentrarsi sull'aggiornamento delle condizioni di esercizio, vertono piuttosto su questioni squisitamente geotecniche, come l'intero capitolo intitolato "CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE".

Pertanto, dietro le ripetute declaratorie formali di incompetenza, è sussistito e sussiste un non meno visibile esercizio di attività in materia geologico-geotecnica, del resto naturalmente postulato dalla indubitabile professionalità dei titolari delle varie articolazioni dell'Agenzia.

In tema, il Servizio Gestione Rifiuti, con nota del 22 aprile 2020, n. 118089, ha preso atto che: *"le attività di verifica in materia di stabilità dei versanti e dei rifiuti in discarica non rientrano tra quelle di competenza dell'Agenzia"*, preannunciando che provvederà a coinvolgere gli uffici regionali competenti alla disamina dei suddetti aspetti.

La questione merita definitivo chiarimento.

Fermo il perimetro dell'art. 29-octies del TUA, non tutte le modifiche ad installazioni in regime AIA determinano varianti sostanziali o la necessità di una modifica dell'autorizzazione, ma solo quelle che, incidendo sulle caratteristiche dell'opera o sul suo funzionamento, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana, in particolare recando incremento ai valori soglia tipizzati dall'allegato VIII alla parte II del TUA.

Con riferimento alla discarica "Grasciano 2", muovendo dalla condivisa constatazione che l'esecuzione del progetto risultava gravata da annosi vizi – rimasti inspiegabilmente privi di sanzione – che richiedevano interventi urgenti, questa società ha comunicato di dare corso alla immediata riconduzione dell'opera alle regole dell'arte, non già mediante una modifica sostanziale, ma attraverso accorgimenti tecnici che, benvero, avrebbero dovuto essere già direttamente eseguiti su iniziativa della direzione lavori dell'epoca o potuto essere a suo tempo direttamente prescritti d'autorità, in quanto semplicemente finalizzati:

- alla stabilizzazione del nucleo dell'argine tramite cucitura nel substrato mediante colonne in calcestruzzo non armato di diametro di Ø 600 mm ed interasse 1,80 m;
- al sopralzo dell'argine sino a quota di progetto impiegando terreno proveniente dagli scavi con la tecnica delle terre rinforzate, con geogriglie aventi resistenza nominale non inferiore a 50 kN/m;
- al ripristino delle erosioni localizzate;
- alla stabilizzazione del paramento esterno tramite "prati armati".

Gli interventi non rientrano in nessuna delle casistiche indicate dalla l. 5 novembre 1971, n.



1086, non trattandosi di opera in conglomerato cementizio armato e precompresso, ovvero a struttura metallica. Si osservi che tale plesso normativo è stato bensì applicato alle opere in cemento armato ed a struttura metallica a servizio della discarica, per le quali il Servizio Genio Civile di Teramo ha rilasciato l'autorizzazione sismica prot. n. 268829 del 26/09/2019.

Gli interventi di cui si argomenta non sono individuabili quali modifiche, tantomeno sostanziali, né con riferimento alla normativa di cui al Titolo II del TUA, né con riguardo alla Deliberazione di Giunta Regionale del 7 febbraio 2019 n. 118.

Non si conviene pertanto sull'iniziativa di trascurare gli adempimenti già correttamente svolti per investire altri uffici, in luogo di quelli che si dichiarano incompetenti.

Un tale suggerimento collide con la circostanza che l'intervento di cui si verte non è compreso nella casistica delle "varianti", né rientra fra quelli rilevanti per la pubblica incolumità.

Si rassicurano infine i destinatari della presente che la corretta esecuzione del progetto rende oggi persino implausibile la prospettazione di pericoli di instabilità e spiace constatare che, in passato, non si sia tempestivamente pretesa la dovuta diligenza dagli esecutori dei lavori risultati viziati.

Distinti saluti.

DECO S.p.A.

Si allegano in copia:

- 1) tavola D.7 Discarica - planimetria di chiusura e profili (aprile 2009);
- 2) tavola D.7 rev. 1 – Discarica planimetria di chiusura e profili (ottobre 2019);
- 3) elaborato denominato "Ubicazione - quadro territoriale B1";
- 4) elaborato di aggiornamento denominato "All. sez. A-A.3";
- 5) relazione a firma dott. geol. E. Rossetti;
- 6) quaderno delle indagini;
- 7) elenco ridotto dei rifiuti ammissibili;
- 8) elaborato D.7 rev. 2 planimetria di chiusura e profili (aprile 2020);
- 9) elaborato F.4: Fasi di esecuzione delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato con prospetto riepilogativo;
- 10) dossier fotografico, rappresentativo delle varie fasi costruttive/completamento dello stesso argine;
- 11) nuovo QRE;
- 12) acido peracetico;
- 13) dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale Ing. Andrea Del Barone
- 14) Piano di Emergenza Interno (PEI)